IL CAPO DELLO STATO

In nome del popolo di Illicia e per sua volontà;

Visto l'innegabile diritto all'autodeterminazione dei popoli sancito dal diritto internazionale consuetudinario e dalla Carta delle Nazioni Unite, approvata il 26 giugno 1945;

Auspicando pace e libertà tra e dei i popoli per il bene dell'umanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art.1

Istituzione dello Stato

- 1. È istituito e dichiarato a tutti gli effetti di diritto internazionale e di fatto il Stato di Illicia.
- 2. Lo Stato è una entità politica Sovrana, Autonoma e Indipendente da qualsiasi giurisdizione esterna.
- 3. La sovranità e la giurisdizione di ogni altra entità statale o affine cessa di essere efficace nel territorio dello Stato al momento della pubblicazione del presente decreto.

Art.2

Capo dello Stato

- 1. La piena autorità esecutiva, legislativa e giudiziaria dello Stato è affidata, a titolo temporaneo, alla figura del Capo dello Stato, individuata in S.E. Alessandro RICCI.
- 2. Il Capo dello Stato si impegna a promulgare, per tramite di un referendum a suffragio universale, uno Statuto Fondamentale che riconosca la libertà del popolo illicio entro e non oltre 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art.3

Formazione del Governo e conferimento degli incarichi

- 1. Il Capo di Stato svolge le funzioni di Capo del Governo.
- 2. Il Capo di Stato ha la facoltà di nominare, con immediato effetto, un Governo composto da ministri, che condividono con il Capo del Governo la responsabilità politica degli atti da loro firmati.
- 3. Viene così formato il Governo dello Stato:
 - a. Ministero degli Affari Esteri e la Comunicazione S.E. Jacopo D'Agostini;
 - b. Ministero dell'Interno e della Sicurezza Nazionale S.E. Marco Garbelli;
 - c. Ministero dell'Economia, delle Finanze e del Demanio S.E. Michele Vittori;
 - d. Ministero di Grazia e Giustizia S.E. Veronica Marconi;

Art.4

Istituzione del sistema giudiziario

- 1. Il Ministro di Grazia e Giustizia è riconosciuto, temporaneamente, come giudice unico dello Stato, in attesa della piena implementazione di un sistema giudiziario indipendente.
- 2. Il Capo dello Stato ha la facoltà di concedere la grazia, commutare le pene o esercitare l'amnistia e l'indulto per tutti i crimini o le infrazioni commesse all'interno del territorio dello Stato.

3. Il Capo di Stato può, in qualsiasi momento, assumere direttamente la funzione di Giudice d'Appello Straordinario per rivedere e annullare qualsiasi decisione del Giudice Unico, qualora ritenga che la sentenza sia contraria ai principi fondamentali dello Stato, con effetto immediato e inappellabile.

Art.5

Promulgazione e validità degli atti aventi forza di legge

- 1. Gli atti aventi forza di legge dello Stato sono emanati e promulgati esclusivamente dal Capo dello Stato come decreti propri.
- 2. I Decreti del Capo dello Stato devono essere identificati dal giorno di promulgazione e da una numerazione sequenziale su base annuale e devono essere pubblicati in un Registro degli Atti Ufficiali per garantirne l'immediata conoscibilità ed esecutività.
- 3. Un atto non è valido se non reca la firma del ministro competente e del Ministro di Grazia e Giustizia, ovvero del guardasigilli, che ne deve verificare l'autenticità e la validità.

Art.6

Disposizioni transitorie e finali

- 1. Tutte le nomine, deleghe di potere e procedure stabilite dal presente Decreto sono da intendersi di carattere provvisorio. La loro efficacia cesserà all'entrata in vigore dello Statuto Fondamentale di cui all'articolo 2, comma 2 del presente decreto.
- 2. Tutti gli atti esecutivi e le sentenze emesse sotto il presente regime transitorio rimangono validi e pienamente efficaci anche dopo l'adozione dello Statuto Fondamentale, salvo esplicita o implicita abrogazione da parte del nuovo organo legislativo.
- 3. Il presente Decreto ha validità immediata al momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Capo dello Stato.

Il presente Decreto, pubblicato nella Raccolta degli Atti Ufficiali, è mandato a chiunque spetti d osservarlo e di farlo osservare.

In data 18 ottobre 2025 abbiamo promulgato. RICCI

Visto, il Guardasigilli: MARCONI